

LE SIS IN PILLOLE



Cosa sta facendo AIFI sulle SIS?

AIFI ha costituito un **tavolo di lavoro** dedicato che sta svolgendo approfondimenti, sia sui profili regolamentari sia fiscali dello strumento. **L'obiettivo** è anche elaborare documentazione standard, da rendere disponibile agli associati e da utilizzare nel processo autorizzativo e nell'ambito degli obblighi di vigilanza.

Ne fanno parte: Emidio Cacciapuoti (McDermott Will & Emery Studio Legale Associato), Claudio Caruso (Caruso e Andreatini Notai Associati), Alessandro Corno (MJ Hudson Alma), Renato Giallombardo (Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners), Patrizia Gioiosa (Jones Day), Eriprando Guerritore (Gatti Pavesi Bianchi), Stefano Massarotto (Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario), Eugenio Romita (Giovannelli e Associati), Barbara Sancisi (Legance), Marco Sandoli (Di Tanno e Associati), Raffaele Sansone (Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners), Augusto Santoro (Studio Legale Associato in Associazione con Simmons & Simmons), Enzo Schiavello (Legance), Andrea Tonon (Simmons & Simmons).



Che cos'è la Società di Investimento Semplice (SIS)?

La Società di Investimento Semplice ("SIS") è uno speciale veicolo di investimento che **ha l'obiettivo di garantire alle pmi italiane maggiori disponibilità finanziarie** di cui necessitano per la loro crescita e competitività, attraverso il venture capital. È stata introdotta dall'art. 27 del DL 34/19 "decreto crescita", convertito in L 58/19.



Che attività svolge?

La SIS ha come oggetto sociale esclusivo **l'investimento diretto** del patrimonio raccolto **in pmi non quotate** su mercati regolamentati di cui all'art. 2, par. 1, lett. f), prima alinea, del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017, che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing) e di avvio dell'attività (early stage financing).



Come è possibile avviare una SIS?

La SIS, avendo la forma della **società di investimento a capitale fisso** ("sicaf"), cioè di un gestore collettivo del risparmio che gestisce direttamente il proprio patrimonio, rientra, a tutti gli effetti, nell'ambito delle **regole comunitarie delineate nella direttiva sui gestori di fondi alternativi** (AIFMD). Pertanto, per potere operare deve (ex art. 35-bis del Testo Unico della Finanza, TUF):

- presentare istanza alla Banca d'Italia;
- ottenere l'autorizzazione dell'Autorità che è rilasciata nel termine di 90 giorni;
- essere iscritta nell'albo delle sicaf.

La SIS deve avere sede legale e direzione generale in Italia.

Inoltre, il **decreto crescita precisa** che:

- per i partecipanti al capitale della SIS che dispongono del controllo o posseggono una partecipazione qualificata almeno pari al 10% del suo capitale sociale e/o relativi diritti di voto, ai sensi dell'art. 15 TUF, occorre procedere con la verifica dei soli requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 TUF, così esentando il potenziale acquirente dalle ulteriori verifiche circa i requisiti di correttezza, competenza e solidità finanziaria;
- in nessun caso è ammessa la possibilità di costituire una o più SIS da parte di:
 - un soggetto che controlla una SIS, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate o controllanti o sottoposte a comune controllo, ed ha già investito somme per un ammontare pari al limite complessivo di 25 milioni di euro in una o più SIS;
 - soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS.



Nel regime di vigilanza ci sono semplificazioni di cui la SIS può beneficiare?

Alla SIS si applicano alcune semplificazioni proprie dei cosiddetti “**gestori sotto-soglia**” (cioè che gestiscono meno di 500 milioni di euro) come definiti dalla direttiva AIFMD. Inoltre, per espressa deroga fissata dall’art. 27, comma 2, del decreto crescita **sono previste ulteriori semplificazioni** che fanno sì che possa operare:

- con una struttura organizzativa più snella;
- sostenendo costi connessi alla organizzazione e ai controlli interni più contenuti rispetto ad una sicaf ordinaria;
- sopportando un minor numero di adempimenti regolamentari, sebbene l’autorità di vigilanza possa in qualsiasi momento richiedere dati, notizie ed effettuare ispezioni circa lo svolgimento delle attività svolte.

Ciò è giustificato dalla minore complessità operativa della SIS, comunque limitata ad investimenti del proprio patrimonio netto entro il limite di 25 milioni di euro.



Quali obblighi sono comunque previsti?

Alla SIS è comunque richiesto di:

- dotarsi di un capitale sociale almeno pari a 50.000 euro;
- stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta;
- dotarsi di un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l’osservanza delle disposizioni applicabili;
- rispettare le disposizioni in materia di commercializzazione di oicr previste dalla Consob.



Presso quali investitori la SIS raccoglie il proprio patrimonio?

La SIS può raccogliere il proprio patrimonio presso **investitori professionali e non professionali**. L'offerta agli investitori degli strumenti finanziari emessi dalla SIS dovrà essere determinata di concerto con la Consob in funzione del profilo della clientela *target*.



Qual è il regime fiscale della SIS?

Le SIS hanno un regime fiscale **analogo a quello degli oicr residenti**, con **esenzione** da tassazione **sui redditi** prodotti (pur essendo soggetti passivi ires e irap) e **tassazione dei proventi** derivanti dalla partecipazione all'oicr in capo ai partecipanti al momento della percezione. Gli investitori nella SIS possono beneficiare degli **incentivi fiscali** previsti per gli investitori in start up innovative in termini di deducibilità/detraibilità dell'ammontare investito. In linea di principio, gli investitori dovrebbero beneficiare altresì della **detassazione dei capital gain** prevista per gli oicr che investono in start up innovative.



Che vantaggi ci sono a promuovere una SIS?

Il principale vantaggio nel promuovere un veicolo vigilato nella forma di SIS (rispetto ad una struttura non formalizzata, quale club deal o holding di partecipazione) è rappresentato dal fatto che è possibile beneficiare delle **opportunità di raccolta di capitali da parte di investitori istituzionali e investitori pubblici**. Inoltre, la raccolta risulta facilitata anche presso gli investitori retail di "fascia alta" (business angels). La struttura vigilata ha poi un **vantaggio reputazionale**, derivante dall'autorizzazione ad operare ottenuta dalle autorità di vigilanza. Tra i vantaggi si possono ricordare anche quelli indicati nel **regime fiscale**.



Riferimenti normativi, in breve

Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019

Legge n. 58 del 28 giugno 2019

Direttiva sui gestori di fondi alternativi 2011/61/UE (AIFMD)

Regolamento Delegato UE 231/2013

Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza)

Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

Delibera Consob 17297 del 28 aprile 2010